



Classificazione: Consip Internal

Posta elettronica certificata

Spett. le

VODAFONE SPA

c.a. Federica Scardi

PEC: public.sector@vodafone.pec.it

Oggetto: Accordo Quadro per la FORNITURA DI PRODOTTI PER LA GESTIONE DEGLI EVENTI DI SICUREZZA E DEGLI ACCESSI, LA PROTEZIONE DEI CANALI EMAIL, WEB E DATI ED EROGAZIONE DI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ID 2174 – CS1 - Comunicazione di estensione temporale ai sensi dell'art. 13 bis, comma 1 della Legge 170/2023.

Riferimento Istruttoria: EST0011-2024

Con riferimento all'Accordo Quadro in oggetto, considerato che:

- “La Legge 27 novembre, n. 170 recante *“Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali”*, derivante dalla conversione del D.L. 29 settembre 2023, n. 132 ed entrata in vigore in data 27/11/2023, prevede al comma 1 dell'art. 13bis, rubricato ***“Proroghe in materia di sicurezza informatica nella pubblica amministrazione”*** che *“In coerenza con il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, al fine di garantire la sicurezza informatica della pubblica amministrazione, gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla società Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto l'affidamento di servizi di sicurezza da remoto, compliance e controllo e sicurezza on premise, il cui termine di durata contrattuale non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono prorogati fino alla messa a disposizione dei nuovi strumenti e comunque di non oltre un anno e i relativi importi e quantitativi massimi complessivi, anche se sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale”*;
- nei quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge in oggetto, codesto operatore economico non ha esercitato la facoltà di recesso nei tempi e nei modi previsti.
- L'Accordo Quadro risultava vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione, pertanto rientra nel perimetro dell'art. 13 bis, comma 1, della citata legge 27 novembre 2023, n. 170;



Si comunica a codesto operatore economico, ai sensi e per gli effetti della normativa citata, la proroga temporale dell'Accordo Quadro sino al **23 marzo 2025** (i.e. *"...fino alla messa a disposizione dei nuovi strumenti e comunque di non oltre un anno..."*)

Gli ulteriori impegni contrattuali saranno svolti nel rispetto delle stesse condizioni e degli stessi prezzi previsti dall'Accordo Quadro e pertanto:

- a) Il corrispettivo per le prestazioni contrattuali è quello che sarà stabilito in sede di Appalto Specifico secondo quanto previsto agli artt. 5 e 9 dell'Accordo Quadro.
- b) Resta ferma ed invariata ogni altra obbligazione contrattuale.
- c) L'estensione temporale non è fonte di alcuna obbligazione della Consip S.p.A. nei confronti di codesto operatore economico, salvo quelle espressamente allo stesso riferite nell'Accordo Quadro.

A garanzia degli ulteriori impegni contrattuali assunti con la presente proroga, valgono le condizioni previste nella cauzione definitiva precedentemente emessa.

Con i migliori saluti.

Dottor Marco Mizzau
(L'Amministratore Delegato)